



Contratto scritto per l'alienazione di un'arma

art. 11 della legge sulle armi (RS 514.54; LArm)

Indicazioni importanti

Il termine di acquisto ai sensi della legge comprende tutti i tipi di trasferimento di possesso (p. es. **compravendita, permuta, donazione, locazione e comodato**) di armi e / o di parti essenziali di armi.

Ogni parte deve conservare il contratto per almeno dieci anni (art. 11 LArm).

Acquisto da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio

Per acquistare un'arma o una parte essenziale di arma i cittadini stranieri senza permesso di domicilio necessitano di un **permesso d'acquisto di armi** ai sensi dell'articolo 8 LArm (art. 10 cpv. 2 LArm in combinato disposto con l'art. 21 dell'ordinanza sulle armi [RS 514.541; OArm]).

Acquisto per i cittadini di determinati Stati

L'acquisto e il possesso di armi, parti di armi essenziali o appositamente costruite e accessori di armi sono vietati ai cittadini dei seguenti Stati: Serbia, Bosnia e Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Turchia, Sri Lanka, Algeria, Albania (art. 12 OArm).

Obbligo di diligenza

L'identità dell'acquirente deve essere verificata sulla base di un documento ufficiale di legittimazione (carta d'identità o passaporto) (art. 10a cpv. 1 LArm). L'acquirente deve soddisfare i requisiti elencati all'articolo 8 capoverso 2 LArm.

In caso di dubbio occorre esigere un **estratto originale** del casellario giudiziale svizzero che va conservato insieme al contratto scritto (v. art. 18 cpv. 4 OArm).

Obbligo d'informare in occasione della raccolta di dati personali

L'Ufficio centrale Armi gestisce la banca dati sull'acquisto di armi da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio (DEWA: art. 32a lett. a LArm) e la banca dati sull'acquisto di armi da parte di persone domiciliate in un altro Stato Schengen (DEWS: art. 32a lett. b LArm).

I dati della DEWS sono comunicati alle autorità competenti dello Stato di domicilio della persona interessata conformemente all'Accordo di associazione a Schengen, mentre i dati della DEWA possono essere comunicati alle autorità dello Stato di domicilio o d'origine e ad altre autorità svizzere ed estere per l'adempimento dei loro compiti legali. I diritti d'accesso e di rettifica sono disciplinati dalla legge sulla protezione dei dati (RS 235.1).

Alienante

Cognome: _____ Cognome da nubile: _____

Nome: _____ Data di nascita: _____

Indirizzo: _____

NAP: _____ Domicilio: _____ Cantone: _____

Firma dell'alienante: _____

Arma / parte essenziale di arma:

Tipo: _____

Fabbricante: _____ Designazione (modello): _____

Calibro: _____ Numero dell'arma: _____

Acquirente:

Cognome: _____ Cognome da nubile: _____

Nome: _____ Data di nascita: _____

Indirizzo: _____

NAP: _____ Domicilio: _____ Cantone: _____

Tipo e numero del documento ufficiale di legittimazione: _____

Luogo e data dell'alienazione: _____

Firma dell'acquirente: _____

Distribuzione

1 copia per l'alienante, 1 copia per l'acquirente,

1 copia per l'ufficio cantonale di comunicazione (la prima pagina solo per armi a fuoco)

Estratto della legge sulle armi

Art. 11 Contratto scritto

¹ Per ogni alienazione di un'arma o di una parte essenziale di arma per la quale non è necessario il permesso d'acquisto di armi (art. 10) dev'essere stipulato un contratto scritto. Ogni parte deve conservare il contratto per almeno dieci anni.

² Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che aliena l'arma o la parte essenziale di arma;
- b. cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che acquista l'arma o la parte essenziale di arma;
- c. tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero dell'arma, nonché data e luogo dell'alienazione;
- d. tipo e numero del documento ufficiale di legittimazione dell'acquirente dell'arma o della parte essenziale di arma;
- e. un'indicazione sul trattamento di dati in relazione con il contratto (art. 32f cpv. 2), se sono alienate armi da fuoco.

³ Chiunque aliena un'arma da fuoco ai sensi dell'articolo 10 capoversi 1 e 3 deve inviare, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, una copia del contratto al servizio di comunicazione (art. 31b). I Cantoni possono prevedere altre forme appropriate di comunicazione.

⁴ Chiunque entra in possesso di un'arma da fuoco o di una parte essenziale di arma ai sensi dell'articolo 10 mediante acquisto per successione ereditaria deve trasmettere, entro sei mesi, le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere a–d al servizio di comunicazione, eccetto che, entro tale termine, gli oggetti vengano alienati a una persona legittimata all'acquisto.

⁵ È competente il servizio di comunicazione del Cantone di domicilio dell'acquirente o, per le persone domiciliate all'estero, il servizio di comunicazione del Cantone in cui l'arma da fuoco è stata acquistata.

Art. 10 Eccezioni all'obbligo del permesso d'acquisto di armi

¹ Le seguenti armi e le loro parti essenziali possono essere acquistate senza un permesso d'acquisto di armi:

- a. fucili da caccia a colpo singolo o a più canne, nonché repliche di armi ad avancarica a colpo singolo;
- b. fucili a ripetizione portatili, designati dal Consiglio federale, del tipo utilizzato normalmente per il tiro sportivo e fuori servizio organizzato da società di tiro riconosciute secondo la legge militare del 3 febbraio 1995 o per la caccia in Svizzera.
- c. armi tipo Flobert a colpo singolo;
- d. armi ad aria compressa o a CO₂ che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere;
- e. imitazioni di armi, scaccia cani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere.

² Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni o restringere il campo d'applicazione del capoverso 1 per cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera.

Art. 10a Verifica da parte dell'alienante

¹ Chi aliena un'arma o una parte essenziale di arma per la quale non è necessario il permesso d'acquisto di armi (art. 10) deve verificare l'identità e l'età dell'acquirente sulla base di un documento ufficiale di legittimazione.

² L'arma o la parte essenziale di arma può essere alienata soltanto ove l'alienante sia in grado di ritenere, secondo le circostanze, che non sussiste alcun motivo d'impedimento all'acquisto giusta l'articolo 8 capoverso 2.

³ L'articolo 9a si applica per analogia.

⁴ L'alienante può informarsi presso l'autorità competente del Cantone di domicilio dell'acquirente sull'esistenza di un motivo d'impedimento all'acquisto. È necessario l'accordo scritto dell'acquirente.

Art. 8 Obbligo del permesso d'acquisto di armi

¹ Chiunque intende acquistare un'arma o una parte essenziale di arma necessita di un permesso d'acquisto di armi.

^{1bis} La persona che chiede un tale permesso per acquistare un'arma da fuoco per scopi che non siano lo sport, la caccia o una collezione deve indicare il motivo dell'acquisto.

² Il permesso d'acquisto di armi non è rilasciato alle persone che:

- a. non hanno compiuto 18 anni;
- b. non sono sotto curatela generale o sono rappresentate da un mandatario designato con mandato precauzionale;
- c. danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi;
- d. in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, sono iscritti nel casellario giudiziale, fintanto che l'iscrizione non sia cancellata.

Art. 9a Attestazione ufficiale

¹ Le persone domiciliate all'estero devono presentare alla competente autorità cantonale un'attestazione ufficiale del loro Stato di domicilio, in base alla quale sono legittimate all'acquisto dell'arma o della parte essenziale di arma.

^{1bis} I cittadini stranieri che non hanno un permesso di domicilio ma risiedono in Svizzera devono presentare alla competente autorità cantonale un'attestazione ufficiale del loro Stato d'origine, in base alla quale in detto Stato sono legittimati all'acquisto dell'arma o della parte essenziale dell'arma.

² Se l'autenticità dell'attestazione è dubbia o se l'attestazione non può essere prodotta, il Cantone trasmette i documenti all'Ufficio centrale. Quest'ultimo verifica l'attestazione o può eventualmente rilasciarne una.

Estratto dall'ordinanza sulle armi

Art. 18 Obbligo di diligenza (art. 10a e 11 LArm)

¹ Se per l'acquisto di un'arma o di una parte essenziale di arma non è necessario un permesso d'acquisto di armi, l'alienante deve badare che, per l'alienazione, non esista alcun motivo d'impedimento giusta l'articolo 8 capoverso 2 LArm.

² Se non vi sono indizi contrari, l'alienante è autorizzato a presupporre l'assenza di un motivo d'impedimento se l'acquirente:

- a. è un membro della comunione domestica o un congiunto ai sensi dell'articolo 110 capoversi 1 e 2 del Codice penale; oppure
- b. presenta un permesso d'acquisto per un'arma che gli è stato rilasciato da meno di due anni.

³ Se, considerate le circostanze, dubita che le condizioni per l'alienazione dell'arma siano adempite, l'alienante deve esigere dall'acquirente un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima dell'alienazione, o chiedere, con il consenso scritto dell'acquirente, le necessarie informazioni presso le autorità o le persone competenti.

⁴ L'estratto del casellario giudiziale svizzero deve essere conservato insieme al contratto scritto. Una copia dei due documenti deve essere trasmessa al servizio di comunicazione cantonale.

Art. 19 Fucili a ripetizione portatili (art. 10 cpv. 1 lett. b LArm)

¹ Possono essere acquistati senza permesso d'acquisto di armi i fucili a ripetizione portatili seguenti:

- a. i fucili a ripetizione d'ordinanza (moschetto 11, fucile 11 e moschetto 31);
- b. i fucili da sport per la munizione di calibro militare usuale in Svizzera e per la munizione di calibro sportivo, quali i fucili standard con sistema di culatta a ripetizione;
- c. le armi da caccia ammesse per la caccia dalla legislazione federale sulla caccia;
- d. i fucili da sport ammessi per concorsi nazionali e internazionali di tiro di caccia sportiva.

² Chiunque intende acquistare un fucile con sistema di ripetizione a pompa o con leva guardamano necessita di un permesso d'acquisto di armi.

Art. 3 Parti essenziali di armi (art. 1 cpv. 2 lett. a e 4 cpv. 3 LArm)

Sono considerate parti essenziali di armi:

- a. nelle pistole: 1. l'impugnatura, 2. la culatta, 3. la canna;
- b. nelle rivoltelle: 1. il telaio, 2. la canna;
- c. nelle armi da fuoco portatili: 1. il castello di culatta, 2. la culatta, 3. la canna.

Art. 12 Divieto per i cittadini di determinati Stati (art. 7 LArm)

¹ L'acquisto, il possesso, l'offerta, la mediazione e l'alienazione di armi, parti di armi essenziali o appositamente costruite, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché il porto di armi e il tiro con armi da fuoco sono vietati ai cittadini dei seguenti Stati: a. Serbia, b. **Abrogata**, c. Bosnia ed Erzegovina, d. Kosovo, e. **Abrogata**, f. Macedonia, g. Turchia, h. Sri Lanka, i. Algeria, j. Albania.

² L'autorità cantonale competente può, in via eccezionale, rilasciare un'autorizzazione d'acquisto, di possesso e di porto di armi, nonché di tiro con armi da fuoco, in particolare a persone che partecipano a manifestazioni di caccia o sportive oppure che svolgono compiti di protezione di persone o oggetti. L'autorizzazione va limitata nel tempo; essa può essere vincolata a oneri. È fatto salvo l'articolo 49.

³ Le persone che chiedono un'autorizzazione eccezionale ai sensi del capoverso 2 devono compilare l'apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:

- a. un estratto dal casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
- b. una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida;
- c. una motivazione scritta della domanda.

Art. 21 Acquisto da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio (art. 10 cpv. 2 LArm)

¹ I cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera necessitano di un permesso d'acquisto di armi ai sensi dell'articolo 8 LArm per ogni acquisto di arma o di una parte essenziale di arma.

² È fatto salvo l'articolo 20 capoversi 1 e 2.